



Studio Mantovani & Associati s.s.
*Consulenza Aziendale
 Commerciale e tributaria*

Partners:
 Mantovani Dott. Rag. Sergio
 Scaini Rag. Andrea
 Mantovani Dott. Rag. Michele
 Mantovani Rag. Matteo
 Scaini Dott. Fabio
 Vecchi Rag. Cristina

Professionisti collaboratori:
 Arvetti D.ssa Nives
 Camprotrini Rag. Barbara
 Lapietra D.ssa Filomena
 Lodigiani Rag. Angelo
 Mondadori Rag. Mara
 Monesi Rag. Arianna
 Pinzetta D.ssa Luisa
 Segal D.ssa Barbara
 Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni
 Via Acerbi 35
 Telefono 0376369448 224070/1
 Telefax 0376/369449
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206
 Email: stumant@mantovaniassociati.it
 PEC: stumant@legalmail.it
 Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
 per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - *Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;*
 - **Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:**
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
 RAG. ANDREA SCAINI



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Serie 2015 n. 8

**CERTIFICAZIONE UNICA 2015
 PER I REDDITI 2014**



Come noto, l'Agenzia delle Entrate si prefigge l'obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini, entro il 15 aprile 2015, il modello 730 c.d. "precompilato" relativo ai redditi 2014.

In relazione a tale obiettivo sono state modificate, con la Legge di Stabilità (vedasi nostra Circolare n. 2 del 2015), le modalità, abituali per le aziende, per l'invio ai propri dipendenti, consulenti, agenti e/o collaboratori.

Dal 2015, quindi, relativamente ai redditi/compensi

erogati nel 2014

(anche con criterio di cassa allargata per dipendenti e/o amministratori),

tutti i sostituti d'imposta devono utilizzare solo ed unicamente

il modello di "Certificazione Unica" (CU 2015)

(qui allegato in copia conforme pdf)

Tale modello sostituisce quindi:

- a) Il modello CUD
- b) Tutte le altre certificazioni in forma libera

Il nuovo modello deve essere utilizzato obbligatoriamente anche se l'azienda ha già provveduto ad inviare le certificazioni in forma libera durante l'anno e deve contenere le ritenute effettuate su tutti i compensi pagati nel 2014, a prescindere dall'effettivo versamento nei termini delle ritenute stesse



Il modello deve essere **consegnato a mano (o ovviamente inviato, meglio se a mezzo pec o e mail o raccomandata)** ad ogni percettore di redditi assoggettati a ritenuta (dipendente, pensionato, lavoratore autonomo, agente, ecc...),

in duplice copia entro il 28/02/2015

e poi

**trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate
entro il 7 marzo di ogni anno,**

direttamente o tramite un intermediario abilitato.

La Certificazione Unica (CU) quindi, come chiarito dall'ADE, riguarda anche i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, interessa quindi:

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati, in precedenza certificati mediante il modello CUD;
- i redditi di lavoro autonomo;
- le provvigioni;



- redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale);
- i corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73, finora certificati in forma "libera". (lo faranno gli istituti di credito)

Come sopra precisato, si ribadisce, che, anche qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al soggetto la certificazione, ad esempio il modello CUD 2014 (es. a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno), oppure le certificazioni in forma libera all'agente o al professionista, entro il 28/02 deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2015, comprensiva dei dati già certificati.

(I consulenti del lavoro hanno già inviato le informative in quanto l'adempimento è strettamente a loro collegato anche in funzione della successiva redazione del modello 770/2015).

Per gli agenti e rappresentanti, che tassano il reddito per competenza, potrebbe essere necessario inviare più certificazioni come riepilogato nel seguente schema:



Entro il **9 marzo 2015** (poiché il 7 marzo cade di sabato), i sostituti d'imposta devono poi trasmettere telematicamente le predette certificazioni all'Agenzia delle Entrate, compilando l'apposito frontespizio, nel rispetto delle specifiche tecniche che sono state approvate.

Nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, **deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.**

Invece,

non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate

le certificazioni dei dividendi erogati nel 2014 e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, da rilasciare ai percettori per le quali si deve continuare ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento del 7 gennaio 2013.

Inoltre, non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti:

- esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
- redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a soggetti residenti all'estero, nei casi in cui non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
- redditi erogati dall'INPS agli eredi residenti all'estero del sostituito, per i quali non è stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale.



La Certificazione Unica da inviare all'Agenzia delle Entrate comprende anche il nuovo "Quadro CT", con il quale i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia la "sede telematica" (propria o di un intermediario incaricato) per la ricezione delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4). Tale quadro CT, pertanto, deve essere compilato dai sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica" e sostituisce l'apposito modello approvato, da ultimo, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013. Quest'ultimo modello deve però continuare ad essere utilizzato dai sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell'intermediario o modifica dello stesso).

NUOVE SANZIONI

Per **ogni certificazione omessa, tardiva o errata**, l'art. 2 del D.Lgs. 175/2014 prevede l'applicazione di una **sanzione di 100,00 euro**, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97, in caso di violazioni plurime **e senza possibilità di ravvedimento**.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

In relazione alla estrema delicatezza dell'adempimento in questione e dell'entità delle sanzioni correlate sopra esposte, lo Studio potrà provvedere, con totale scarico di responsabilità in merito alla veridicità dei dati contenuti nelle certificazioni stesse, a svolgere i seguenti servizi per conto delle aziende clienti:

1) redazione delle CU 2015 per i clienti con contabilità interna (qualora non appoggiati a consulente del lavoro) con compenso per l'adempimento straordinario, **escluso dai forfait di consulenza pari a:**

- € 50,00 per l'invio telematico;

- € 10,00 per la redazione e stampa di ogni certificazione CU;

2) Per le ditte esterne non abilitate e non appoggiate a consulente del lavoro, o con consulente del lavoro che non svolge il servizio per i percettori non lavoratori dipendenti, **previo accordo con lo studio:**

- € 100,00 per il solo invio telematico;

- € 10,00 per l'inserimento (copia del modello ministeriale compilato dalla società/azienda cliente e già inviato ai rispettivi percettori, dei dati riepilogativi quadrati) di ogni certificazione CU;

3) per le ditte esterne non abilitate e non appoggiate a consulente del lavoro o con consulente del lavoro che non svolge il servizio per i percettori non lavoratori dipendenti, che abbiano necessità anche della stampa delle certificazioni da inviare ai rispettivi percettori, il costo del servizio dovrà essere previamente concordato con lo studio e verrà determinato in proporzione al tempo necessario per lo svolgimento di tale servizio.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.


Studio Mantovani & Associati s.s.
 Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovaniassociati.it